



**SETTORE TECNICO F.I.G.C.**  
***Stagione Sportiva 2005/2006***

**COMUNICATO UFFICIALE N° 136**

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, nella riunione del 15 Maggio 2006 tenutasi a Firenze (presenti: il Presidente Piero Mocali ed i componenti Antonio Pezzano e Gaetano Casale), ha assunto i seguenti provvedimenti:

**1) Procedimento disciplinare a carico di PAOLO FERRARIO**

- in data 20/03/2006 il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico il sig. Ferrario, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche con riferimento all'art. 36, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico e all'accordo fra AIAC e LND, in seguito alla vertenza con la società AC Real Cesenatico con la quale Ferrario aveva convenuto un accordo a titolo gratuito per la conduzione tecnica della prima squadra, accordo datato 27/07/04 e depositato presso i competenti organismi. Il Collegio Arbitrale della Lnd ha verificato che con l'AS Real Cesenatico era stato, invece, stipulato un precedente accordo a titolo oneroso, per la stagione 2004/05, non depositato presso i competenti organismi e avente ad oggetto un compenso pari a complessivi euro 25.000,00€, superiore al premio massimo previsto dall'accordo AIAC – LND per la stagione sportiva 2004-05;

- tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale,

la Commissione Disciplinare, sentito l'avvocato difensore del Ferrario, osserva che:

- innanzitutto non ha ragione di essere l'eccezione preliminare di duplicazione del procedimento disciplinare a carico del Ferrario, come sostenuto dall'avvocato difensore Romani, in ragione della decisione della Collegio Arbitrale della LND che, per lo stesso fatto, ha sanzionato disciplinarmente il dirigente deferitole, dal momento che in quella sede la posizione del Ferrario non è stata valutata e quindi non si è formato nei suoi riguardi nessun giudicato.

Nel merito l'addebito è fondato giacché è stata accertata l'esistenza di una duplice scrittura privata convenuta fra le parti e anche se, solo quella che non prevedeva alcun compenso è stata depositata, resta il fatto che l'altra, prevedente un compenso che, fra l'altro, superava i massimi federali consentiti, è stata azionata di fronte al Collegio arbitrale della stessa Lega, al quale il Ferrario richiedeva il riconoscimento integrale di quanto pattuito.

E' così provata documentalmente la duplice violazione contestatagli.

Ciò premesso la Commissione ritiene di infliggere l'equa sanzione della squalifica fino al 31/10/2006.

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **PAOLO FERRARIO** responsabile dell'addebito disciplinare mossogli e gli infligge la sanzione della **squalifica** fino al **31/10/2006**.

## 2) Procedimento disciplinare a carico di **CLAUDIO VAZ VIEIRA**

- in data 03/03/2006 il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico il sig. Vaz Vieira, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche con riferimento all'art. 36, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico e all'accordo fra AIAC e LND, in seguito alla vertenza con la società Delfino Calcio a Cinque con la quale Vaz Vieira aveva convenuto un accordo a titolo gratuito per la conduzione tecnica della prima squadra, accordo datato 6/9/04. Il Collegio Arbitrale della Lnd ha verificato che con il Delfino Calcio a Cinque era stato, invece, stipulato un accordo a titolo oneroso, relativo al periodo 1/7/2004 – 30/6/2005, non depositato presso i competenti organismi e avente ad oggetto un compenso pari a complessivi euro 14.400,40€, superiore al premio massimo previsto dall'accordo AIAC – LND per la stagione sportiva 2004-05;
- tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale, la Commissione Disciplinare osserva, preso atto anche della memoria difensiva di Vaz Vieira, che ha proclamato la sua buona fede in relazione alla scarsa conoscenza delle regole vigenti, che:
  - l'addebito è provato in quanto, dagli accertamenti svolti, è emerso che, mentre era stato depositato il contratto a titolo gratuito fra le parti, era intervenuta anche una scrittura che prevedeva anche un'erogazione di un compenso di entità superiore a quella massima prevista. Scrittura che infatti è stata azionata dinanzi al Collegio Arbitrale dall'interessato che ne chiedeva il completo adempimento. Quanto alla giustificazione adottata da Vaz Vieira basterà rilevarne l'inconsistenza essendo tenuto chi aderisce all'organizzazione calcistica a conoscere le disposizioni. E' quindi fondato il duplice addebito mosso al tecnico suddetto. Ciò premesso la Commissione ritiene di infliggere l'equa sanzione della squalifica fino al 31/10/2006.

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **CLAUDIO VAZ VIEIRA** responsabile dell'addebito disciplinare mossogli e gli infligge la sanzione della **squalifica** fino al **31/10/2006**.

## 3) Procedimento disciplinare a carico di **ALESSANDRO CALORI e ADRIANO BUFFONI**

- in data 31/03/2006 il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico il sig. Calori per violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché degli artt. 37, comma 1, lett. Aa) e 38, comma 4, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto, in via di fatto, le funzioni di allenatore titolare della prima squadra della US Triestina Calcio Spa, pur non essendo provvisto della relativa qualifica professionale e il sig. Buffoni per violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva per essersi prestato, dando la propria disponibilità, ad assumere solo formalmente l'incarico di allenatore responsabile della prima squadra dell'US Triestina Calcio, avendo egli la relativa qualifica professionale, consentendo, di fatto, che tale incarico fosse, però, svolto dal sig. Calori, formalmente allenatore in seconda della prima squadra;
- tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale, la Commissione Disciplinare, sentiti Calori e Buffoni alla presenza del loro difensore, ritiene che l'addebito mosso nei termini di cui sopra non sia sufficientemente provato. Ed invero le dichiarazioni raccolte fra i calciatori della Triestina sono di contenuto difforme quanto all'individuazione della figura del reale allenatore in prima della prima squadra, tenendo anche presente che il Buffoni risulta essere stato contattato per primo ed aver avuto la responsabilità unica, quantomeno nel periodo iniziale della preparazione estiva. Di contenuto contrastante

sono anche le dichiarazioni rese dai due direttori sportivi succedutisi e particolarmente importanti sul punto oggi in discussione appaiono quelle del De Falco che caldeggiò l'assunzione del Buffoni. Particolare rilievo va dato anche alla circostanza che, comunque, il rapporto contrattuale con i due tecnici ebbe brevissima durata, tanto che gli accertamenti svolti dall'Ufficio Indagine non si poterono concretizzare in controlli diretti sui compiti effettivamente svolti dai due tesserati. Ciò che si potrebbe ricavare sarebbe la propensione del presidente della Società ad investire il Calori di improprie responsabilità tecniche, ma manca la prova sufficiente, che tale intenzione si sia tradotta in comportamenti concreti da parte del Calori.

Ritiene dunque la Commissione di dover prosciogliere entrambi i deferiti dall'addebito loro mossogli

**P.Q.M.**

proscioglie il sig. **ADRIANO BUFFONI** e il sig. **ALESSANDRO CALORI** dagli addebiti mossogli.

Pubblicato in Firenze il 15 Maggio 2006.

Il Presidente  
Azeglio Vicini